

Concordato preventivo: le tre novità che cambiano il quadro CP di Redditi 2026



L'aliquota Ires al 20% può spettare solo sulla quota di reddito non soggetto a sostitutiva (dal 10% al 15% secondo i casi)

Dichiarazioni

Le modifiche normative incidono sulla compilazione per il periodo d'imposta '25

Tetto alla sostitutiva, Ires premiale e maxi-deduzione neoassunti i punti principali

Pagina a cura di
Giorgio Gavelli

La compilazione del modello Redditi 2026 per i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale (Cpb) per il periodo d'imposta 2025 contempla alcune novità, diretta conseguenza delle modifiche normative. In attesa che si giunga a un punto fermo per l'adesione 2026-27, vediamo a quali aspetti fare attenzione per una corretta compilazione del modello dichiarativo riferito all'anno scorso, avendo cura della decorrenza delle varie disposizioni, in quanto la situazione del secondo anno di Cpb per chi aveva aderito nel 2024 può differire da quella del primo anno per chi è entrato nel biennio 2025-26.

1 Tetto all'imposta sostitutiva

La prima novità riguarda l'imposta sostitutiva, ed è sottolineata dalla comparsa della casella "comma 1-bis" al rigo CP1. Il riferimento normativo si deve alla modifica inserita dall'articolo 8 del Dlgs 81/2025 all'articolo 20-bis del Dlgs 13/2024, secondo cui le aliquote dell'imposta sostitutiva (dal 10% al 15% a seconda del voto Isa del contribuente nell'anno precedente al biennio concordato) si applicano solo nei limiti di un'eccedenza (tra reddito concordato

per il periodo in corso di dichiarazione e reddito rilevante ai fini del Cpb, opportunamente rettificato, dichiarato per l'anno precedente al biennio) non superiore a 85mila euro. Per l'eventuale importo eccedente tale soglia, sul reddito concordato si applica il 43% per i soggetti Irpef e l'aliquota Ires per i contribuenti soggetti a tale imposta. Occorre in questo fare attenzione:

- al fatto che la soglia si applica solo alle adesioni per il biennio 2025-26 esercitate successivamente al 12 giugno 2025;
- alla possibile applicazione dell'Ires premiale sull'eccedenza (si veda l'esempio in pagina).

Il primo aspetto viene gestito in dichiarazione tramite un codice inserito nella casella 6 del rigo CP1: se viene indicato "1", il limite di 85mila euro è applicabile; mentre se indica "2" il contribuente segnala che ha esercitato l'adesione al Cpb per il biennio 2024-2025 (o una precoce adesione al successivo biennio), per cui la soglia non trova applicazione e le aliquote dell'imposta sostitutiva si applicano sul totale imponibile.

In caso di società in trasparenza fiscale (articoli 5, 115 o 116 del Tuir), l'eccedenza superiore a 85mila euro (da valutare in capo alla società) è attribuita ai soci o beneficiari, che applicano le rispettive aliquote previste dal legislatore.

2 Ires premiale

Una seconda novità (in parte già anticipata) consiste proprio, in presenza dei relativi requisiti, nell'applicabilità della cosiddetta "Ires premiale", la quale non è incompatibile con il Cpb: in base a quanto chiarito dalla relazione al decreto 8 agosto 2025, la riduzione dell'aliquota al 20% spetta anche ai soggetti aderenti al concordato, ma solo sulla quota di reddito non soggetto a imposta sostitutiva (e, quindi, sull'imponibile dichiarato a quadro RN - totalmente o parzialmente a seconda dei casi - e sull'eccedenza emergente dal rigo CP1).

Anche in questa casistica i modelli (e le istruzioni) aiutano a gestire le ipotesi di trasparenza fiscale.

3 Maxi-deduzione neoassunti

Il quadro CP (precisamente a rigo CP6, colonna 9) individua anche un'altra novità rispetto ai modelli dello scorso anno: la previsione, tra le rettifiche "in negativo" che è possibile apportare al reddito concordato, della maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, di cui all'articolo 4 del Dlgs 216/2023, ordinariamente esposta, per i soggetti in contabilità ordinaria, al rigo RF55 con i codici "66" e "67".

Anche in questo caso è necessario porre attenzione alla decorrenza della modifica: l'articolo 13 del Dlgs 81/2025 ha, infatti, la medesima decorrenza sopra vista per la limitazione dell'imposta sostitutiva, per cui la rettifica è possibile (sia per le imprese che per i professionisti) solo in caso di adesione al Cpb per il biennio 2025-26 esercitate dopo il 12 giugno 2025.

Analoga decorrenza riguarda anche l'introduzione delle nuove cause di cessazione introdotte per creare un legame biunivoco tra accettazione della proposta (e uscita dal Cpb) da parte della Stp/studio associato e da parte dei singoli soci/associati dotati di partita Iva individuale (rigo CP10). Fermo restando che, per tutte le Stp con Isa "tarati" sul reddito di lavoro autonomo, anche per il 2025 gli indicatori non erano applicabili, il che - come confermato dalle Faq dell'Agenzia del 5 giugno - ripristina l'autonomia decisionale dei singoli soci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'esempio

Incroccio di agevolazioni

Omega Srl, nel modello Redditi SC 2025 (anno 2024) ha aderito al concordato con un reddito rilevante (rigo P04 del modello Cpb) di 334.449 € e un reddito proposto ai fini del Cpb per l'anno 2025 di 426.449 € (rigo P06 del mod. Cpb). L'imposta sostitutiva è 14.150 €, data dal 15% su 85.000 euro cui si somma il 20% (Ires premiale) sui restanti 7.000 fino all'imponibile di 92.000.

Il "voto Isa" 2024 è 5,16. L'acconto Ires 2025 versato in totale (88.265 €) comprende una maggiorazione per le regole del Cpb pari a 9.200 €. Nell'esercizio 2025, la società ha le seguenti poste rettificative del reddito Cpb: sopravvenienze passive

deducibili 1.800 €; sopravvenienze attive tassabili 5.000 €; perdite su crediti deducibili 3.000 €.

Inoltre, sono presenti quote di sopravvenienze attive (2.000 €) e plusvalenze (2.000 €) rilevate in anni precedenti, per le quali si è proceduto alla rateizzazione ai fini della tassazione (nel rigo RF7, colonna 2, è indicato l'importo totale di 4.000 €). È altresì spettante la deduzione per nuove assunzioni ex art. 4 del Dlgs 216/2023, pari a 5.000 €, indicata come variazione in diminuzione nel rigo RF55, codice 66.

La società beneficia nel 2025 dell'Ires premiale (art. 1, commi 436-441, legge 207/2024) su tutto il reddito imponibile. Il reddito effettivo ai fini Ires è 513.132 €.

| SEZIONE I | | Reddito concordato | Reddito ante CPB rettificato | Imponibile |
|---|--|---|--|---|
| Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB) | CP1 Impresa | 1 426.449,00 | 2 334.449,00 | 3 92.000,00 |
| | | Aliquota 4 15 % | IRES premiale non spettante 4A ,00 | Imposta 5 14.150,00 |
| SEZIONE II | | Comma 1-bis 6 1 | | |
| Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione | CP6 Variazioni art. 16, comma 1, lett. a), b) e b-bis) | Plusvalenze 1 2.000,00 | Sopravv. attive 2 7.000,00 (di cui 2A ,00) | Redditi IRES premiale 3 ,00 |
| | | | Utili distribuiti 4 ,00 | Minusvalenze 5 ,00 |
| | | Perdite su crediti 7 3.000,00 | Perdite da partecipazione 8 ,00 | Sopravv. passive 6 1.800,00 |
| | | | | Maggioraz. costo del lavoro 9 5.000,00 |
| Reddito d'impresa | CP7 | Reddito concordato 1 334.449,00 | Variazioni 2 -800,00 | Reddito minimo 3 ,00 |
| | | Soglia CPB 4 ,00 | Reddito concordato rettificato 5 333.649,00 | Perdita non compensata 6 ,00 |
| SEZIONE IV | | Reddito/perdita effettivo quadro RF 1 513.132,00 | Reddito effettivo quadro RH 2 ,00 | Reddito complessivo effettivo 3 513.132,00 |
| Reddito effettivo | | | | Perdite non compensate effettive 4 ,00 |
| IRES | | | | |
| Reddito | RN1 | Legge n. 112/2016 1 ,00 | Liberalità 2 ,00 | Reddito tonnage 2A ,00 |
| | | | | 3 333.649,00 |
| IRES premiale | RN8A | Imponibile soggetto all'aliquota 20% 1 333.649,00 | Imponibile soggetto all'aliquota di col. 3 2 ,00 | Aliquota 3 , % |
| | | | | Agevolazione non spettante 4 ,00 |
| Imposta corrispondente al reddito imponibile | | | | 5 66.730,00 |
| Credito d'imposta tonnage | | | | 66.730,00 |
| IRES | | | | |
| Imposta netta (sottrarre i rigi RN9A e RN10 da rigo RN9) | RN11 | | Rimborso oneri (di cui 1 ,00) | 2 66.730,00 |
| | | | | ,00 |
| Credito di imposta sui fondi comuni di investimento | | | | ,00 |
| Credito per imposte pagate all'estero | | | | ,00 |
| IRES dovuta o differenza a favore del contribuente | | | | 66.730,00 |
| Imposta a debito | RN22 | Eccedenze utilizzate 1 ,00 | Acconti versati IRES premiale (di cui 1A ,00) | Acconti art. 1, co. 20, l. n. 207/24 1B ,00 |
| | | Acconti versati 2 79.065,00 | Acconti ceduti 3 ,00 | Recupero imposta sostitutiva 4 9.200,00 |
| | | | Credito riversato da atti di recupero 5 ,00 | Totale 6 88.265,00 |
| Imposta a debito | | Imposta rateizzata 1 ,00 | Eccedenze utilizzate 2 ,00 | IRES premiale (di cui 2A ,00) |
| Imposta a credito | | | | 3 21.535,00 |
| Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK) | | | | ,00 |